PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CONTE CAVALLI

SOMMARIO. Congedo. = Approvazione dei due articoli del disegno di legge per la proroga del termine per la rivendicazione dei patronati e cappellanie laicali, dopo osservazioni del deputato Restelli e del ministro guardasigilli sull'articolo 2 — Domanda del deputato Bertea circa le disposizioni legislative sulle proroghe delle iscrizioni ipotecarie — Spiegazioni del guardasigilli e del deputato Bove, e osservazioni del deputato Restelli. = Discussione dello schema di legge per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle provincie della Venezia e Mantova — Approvazione dell'articolo 1 — Considerazioni del deputato Brunetti contro l'articolo 2 della Commissione — Osservazioni ed emendamento del deputato Bove — Il relatore Restelli ed il ministro di grazia e giustizia sostengono l'articolo della Giunta — Incidente d'ordine nel quale parlano i deputati Melchiorre, Brunetti e Righi — Approvazione degli articoli 2 e 3 — Osservazioni del ministro e dei deputati Brunetti e Pasqualigo sull'articolo 4, che è sospeso — Approvazione del 5°.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta straordinaria del 27 corrente, il quale è approvato.

CALVINO, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,319. I sigarai cottimanti della regia manifattura dei tabacchi di Firenze, esposte le ragioni tendenti a constatare i loro diritti acquisiti alla giubilazione, e dimostrato come lesivo di questi sia il progetto di legge per la regia cointeressata della privativa dei tabacchi, invocano dalla Rappresentanza nazionale un'eccezione in loro favore.

12,320. Il Consiglio comunale di Montescaglioso, le Giunte comunali di Chiaromonte e di Tramutola, con 44 abitanti, rassegnano al l'arlamento petizione per la costruzione della ferrovia Eboli-Potenza alle foci del Basento.

CONGEDO.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Re chiede alla Camera un congedo di 15 giorni per motivi di salute. (È accordato.)

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER PROROGA DEL TERMINE PER LA RIVENDICAZIONE DEI PATRONATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per la proroga del termine per la rivendicazione o lo svincolo dei patronati, delle cappellanie ed altre istituzioni laicali. (V. Stampato n° 213).

Chiedo innanzi tutto all'onorevole guardasigilli se accetta il progetto della Commissione.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia e culti. Lo accetto.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. I termini di un anno stabiliti rispettivamente nell'articolo 1, nº 6, e nell'articolo 5 della legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico 15 agosto 1867, nº 3848, sono prorogati a tutto il 15 agosto 1869. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. La presente legge avrà vigore col giorno 15 agosto 1868. »

RESTELLI. Forse sarebbe opportuno di stabilire siccome principio dell'anno di proroga, non già il 15 agosto prossimo venturo, ma il giorno in cui andrebbe a scadere il termine assegnato dalla legge 15 agosto 1867 per l'esercizio dei diritti dei patroni. Questa osservazione faccio per il caso in cui avvenga, per avventura, che il Senato non possa prima del 15 agosto prossimo venturo approvare questo progetto di legge. Del resto, siccome la legge del 15 agosto 1867 assegna il termine di un anno dalla pubblicazione della legge, e, siccome questa non avvenne il 15, ma il 23 agosto, perchè solo in quel giorno inserta nella Gazzetta Ufficiale, mi parrebbe, come dissi, più opportuno fis-

sare la proroga dalla scadenza dell'anno, anzichè dal giorno fisso del 15 agosto 1867, che non è quello della pubblicazione della legge.

or filippo, ministro di grazia e giustizia. Su questo articolo 2 precisamente la Commissione, d'accordo col Ministero, ha cercato di ovviare allo inconveniente cui accennava l'onorevole Restelli, appunto perchè ha preveduto che il Senato possa non votare in tempo questa legge, e, derogando alla solita clausola, per la quale le leggi hanno effetto dall'epoca della pubblicazione, ha determinato l'epoca della esecuzione dai 15 agosto, ed ha anche evitata la difficoltà di vedere veramente quando il termine in questione, dipendente dalla legge 15 agosto 1867, avesse a scadere.

Quindi il più che potrà succedere sarà che la proroga, invece di essere di un anno, sarà di un anno meno un quindici o venti giorni; ma in ciò non ci potrà essere nessun male, ed invece si avrà la certezza che la proroga scadrà ai 15 agosto.

Quindi pregherei l'onorevole Restelli di ritenere l'articolo quale è stato redatto, perchè, dato anche il caso che la presente legge non potesse venire votata dal Senato prima dei 15 agosto, non verranno nullamente menomati agl'interessati quei diritti all'esercizio dei quali mira principalmente la facoltà con questa legge concessa.

RESTELLI. Dopo questa dichiarazione io ritiro la mia proposta e mi associo intieramente all'articolo 2 della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 della Commissione.

(È approvato.)

La votazione per scrutinio segreto su questo disegno di legge si farà in altra tornata.

L'onorevole Bertea ha facoltà di parlare.

BERTEA. Poichè siamo in tema di proroghe e poichè vedo con piacere presente l'onorevole Bove, devo ricordare alla Camera come nella seduta del 7 maggio ultimo sia stata data lettura d'un progetto di legge presentato dal medesimo colla firma di molti nostri colleghi, relativamente ad alcune modificazioni da introdursi negli articoli della legge transitoria per l'attuazione del Codice civile, a quegli articoli, cioè, i quali si riferiscono ai privilegi, alle ipoteche ed alle nuove forme colle quali, secondo la diversità dei casi, devono iscriversi.

La Camera sa quante sieno le difficoltà pratiche che nell'esecuzione delle disposizioni di quegli articoli già s'incontrarono; sa pure che gia fu assolutamente indispensabile qualche proroga e come nessuno si dissimuli che, quando venga il momento perentorio di eseguire rigorosamente, letteralmente la legge, s'incontreranno ostacoli che, a mio avviso, saranno pressochè insormontabili e che obbligheranno la Camera ad accordare una nuova proroga per venir poi alla

modificazione dei ricordati articoli. Intanto, siccome la Camera sta per prorogarsi ed è stato presentato questo progetto di legge che, non ancora svolto, difficilmente potrà venire in discussione, io desidererei che il ministro di grazia e giustizia volesse dichiarare se è nelle sue intenzioni, quando questo progetto di legge venisse svolto, di aderire alle modificazioni proposte nel medesimo, ovvero egli sia piuttosto inclinato ad una nuova proroga, ovvero se egli intenda di resistere ad ogni qualunque domanda tanto di proroga quanto di modificazione.

Io mi sono permesso di fare oggi questa domanda al signor ministro di grazia e giustizia perchè già aveva avuto la compiacenza di sentire in forma privata le mie osservazioni sull'argomento, e si era assunto di fare alla Camera le dichiarazioni che credesse convenienti.

DE fILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Comprenderà la Camera che, trattandosi di un termine, il quale va a scadere al 31 dicembre, c'è tutto il tempo per provvedere agl'inconvenienti...

RESTELLI. Domando la parola.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia... cui accennava l'onorevole deputato Bertea. Questo termine è già stato prorogato tre volte, perchè a capo di ciascuna proroga si riconosceva non esser bastato il tempo trascorso per curare gli adempimenti prescritti dal nuovo Codice civile circa le iscrizioni ipotecarie. Ciò posto, io domando alla Camera come il Ministero possa ora, avendo innanzi a sè altri cinque mesi di tempo, dichiarare se sul finire di essi riscontrerà nel fatto quella condizione di cose che giustificherebbe, anzi reclamerebbe la domanda di una proroga ulteriore, o se crederà che si debba prendere in considerazione il progetto di legge presentato dal deputato Bove circa la abrogazione degli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 43 delle disposizioni transitorie per l'esecuzione del nuovo Codice civile. La Camera riterrà al certo che nulla potrei ora dire su questo proposito.

Se noi testè siamo venuti a prorogare il termine stabilito dall'articolo 1 della legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, ciò è stato perchè il medesimo scadeva ai 15 di agosto; ma, trattandosi di un termine che viene a scadere al 31 dicembre, io pregherei la Camera di non dare altro seguito a questo incidente e attendere che si riunisca novellamente per adottare un provvedimento, e sentire allora dal Ministero quali siano le sue intenzioni circa il progetto di legge Bove, da me accennato.

BOVE. Quando la Camera, dopo l'adesione degli uffizi, si benignò di ammettere la lettura del mio progetto di legge, io mi profersi pronto a svolgerlo nel momento stesso; ma allora credette la Camera di andare piuttesto nella determinazione di rimettere lo svolgimento all'ordine del giorno. Questo giorno però

non è spuntato mai più. Io, in verità, credeva che, trattandosi di cosa urgentissima, si avesse voluto tranquillare tutti coloro i quali si trovano nelle strettezze, nelle angustie di dover rettificare le antiche iscrizioni colle forme nuove stabilite dal Codice civile.

Ogni giorno che scade è per essi un aculeo, poichè non è già questa una operazione che possa farsi immediatamente, ma è una operazione la quale deve avere la sua preparazione, in guisa che, quando non ci sono ancora certe probabilità che il progetto di legge venga a soccorrere con un regolare provvedimento, gli affanni ed i tormenti crescono all'idea che non si riuscirà come per lo addietro non si è potuto riuscire; dappoichè le cose sono in tale stato che nelle provincie meridionali è impossibile l'attuazione delle nuove formalità prescritte da' relativi articoli della legge transitoria.

E poichè parliamo della legge transitoria, mi permetta il signor guardasigilli che io dica, che col mio progetto di legge non vengo ad intaccare il Codice civile. Questo Codice starà in tutto il suo vigore per l'avvenire: la questione è unicamente degl'inconvenienti che sono prodotti dalla legge transitoria, quando vuole maritare il vecchio col nuovo, e quasi forzando la corrente a rimontare, vuole che il Codice l'intronizzi nel passato: vuole che, come legge del passato, il Codice stesso disponga per il futuro.

Ad ogni modo io sono sempre pronto ai comandi della Camera, e sempre che le piace sono prontissimo allo svolgimento del mio progetto di legge.

RESTELLI. Non entrerò menomamente nel merito della questione, e sarò brevissimo. Desidero solo di fare una calorosa preghiera al signor ministro guardasigilli, che voglia essere esplicito, molto esplicito nel dichiarare che delle proroghe non se ne daranno più. Questa continuazione di proroghe non fa che affievolire l'autorità della legge non solo, ma porta dei gravi inconvenienti, cioè la continuazione di quelli che si vollero togliere colla legge transitoria per l'attivazione del Codice civile diretta ad uniformare i vecchi sistemi ipotecari con quello più razionale inaugurato dal Codice.

Pensi l'onorevole Bove che ci sono dei paesi in Italia in cui se non finisce questo vezzo delle continue proroghe, continua uno stato di cose intollerabile, assolutamente intollerabile.

Accennerò solo fra i tanti al fatto che nelle provincie lombarde, quando si vuole provare lo stato ipotecario di un fondo, bisogna rimontare sino al 1° aprile 1806, bisogna indagare quali ne siano stati i possessori da quell'epoca fino ad oggi, ed avere i certificati d'ipoteca a carico di tutti, il che protrae le procedure di graduatoria ed aggrava di maggiori spese i creditori, il che tutto ridonda a danno del credito fondiario.

Dopo una prima proroga, dopo una seconda è ora omai di finirne, o s'incoraggia la negligenza dei cittadini e si lasciano continuare gli inconvenienti che ho segnalati.

Avrei quindi voluto che l'onorevole ministro guardasigilli non lasciasse vane lusinghe, ed esplicitamente dichiarasse alla Camera che bastano le proroghe già accordate, e che da parte sua non ne farà la proposta di altre.

BOVE. Domando la parola.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Io ho domandata la parola espressamente per dichiarare all'onorevole Restelli che il ministro non avrebbe mai potuto dare una risposta assolutamente negativa, perchè vi sono molte amministrazioni di opere pie, vi ha l'amministrazione demaniale, le quali hanno incontrato gravissime difficoltà per uniformarsi alle prescrizioni del nuovo Codice civile circa le iscrizioni ipotecarie.

Io spero che ora queste difficoltà più non esistano, ma questa speranza solo di qui ad alcuni mesi potrà tradursi in certezza, e perciò, siccome ci sono ancora altri cinque mesi, ho detto che non intendeva dare alcuna risposta. Credo anche di aver lasciato intendere che sono alieno da ulteriori proroghe, e che spero di non venire più alla Camera per domandarne; ma è impossibile che io assuma fin da ora un impegno, ed escluda affatto la possibilità del bisogno di una proroga.

Queste spiegazioni io doveva dare alla Camera, in seguito alle osservazioni fatte dall'onorevole Restelli.

BERTEA. Verrà il momento di discutere l'argomento, ed allora si vedrà se gli inconvenienti ai quali accennava l'onorevole Restelli siano maggiori delle difficoltà che, come già dissi, incontra l'esecuzione di quelle disposizioni transitorie che diedero effetto retroattivo agli articoli del Codice civile, e se anzi tale esecuzione sia possibile là dove la catastazione manca d'ogni regolarità. Ma poichè esiste il progetto dell'onorevole Bove, sottoscritto da moltissimi deputati, è certo che il medesimo dovrà tosto o tardi avere il suo svolgimento, ed allora tratteremo la questione. Non era per certo intendimento mio d'obbligare il ministro di grazia e giustizia a fare una definitiva dichiarazione, ma voleva solo delibare le sue intenzioni in proposito, affinchè coloro che proposero la legge, e coloro che vi danno la loro adesione potessero prendere le loro misure ed avvisare a ciò che meglio convenga preparare per il tempo in cui la Camera sarà riconvocata.

BOVE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. Non le posso più dar facoltà di parlare sopra questa materia, che non è all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE DEL DISECNO DI LEGGE PER LO SVINCOLO DEI FEUDI NELLE PROVINCIE DELLA VENEZIA E DI MANTOVA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge per l'affrancamento dei vincoli feudali nelle provincie venete e mantovana. (V. Stampato n° 92.)

Domando all'onorevole guardasigilli se accetta il progetto della Commissione.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. In massima accetto il progetto della Commissione, ma nella discussione degli articoli mi riservo di fare alcune osservazioni e di domandare che sia ripristinato qualche articolo del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sono aboliti, dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge, tutti i vincoli feudali che ancora sussistono nelle provincie della Venezia e di Mantova, aggregate al regno d'Italia con legge del 18 luglio 1867, n° 3841, sopra beni di qualunque natura, compresi i vincoli derivanti da donazioni di principi. »

(È approvato.)

« Art. 2. La proprietà e l'usufrutto dei beni soggetti a feudi, i quali per loro natura sono liberamente alienabili e liberamente trasmissibili per successione ereditaria, restano negli attuali investiti od aventi diritto alla investitura.

« La piena proprietà delle due terze parti dei beni soggetti a feudi, che per loro natura non siano liberamente alienabili e liberamente trasmissibili per successione ereditaria, si consolida negli attuali investiti, od aventi diritto alla investitura; e la proprietà dell'altra terza parte è riservata al primo od ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge. L'usufrutto della totalità di questi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto all'investitura durante la loro vita.

« Rimarranno però fermi gli accordi che fossero stati stipulati a termini del paragrafo 3 della legge 17 dicembre 1862 fra le persone chiamate alla successione feudale. »

BRUNETTI. L'ora tarda 'ed anche lo scarso numero dei deputati m'impongono di esser breve; non ostante non potrò dispensarmi dal dire alcune cose che credo assolutamente necessarie e connesse alla questione, poichè la controversia che ora si agita è molto più grave di quello che potrebbe a prima giunta apparire.

Io francamente enuncio dapprima che difendo l'articolo quale era stato proposto dal Ministero, poichè la proposta della Commissione mi sembra molto progressista nella forma, ma retrograda nella sostanza, e per contro la proposta del Ministero sebbene sia retrograda nella forma è, a parer mio, progressista nella sostanza.

Poniamo la questione.

La legge austriaca del 17 dicembre 1862, eversiva della feudalità, determinando i rapporti nell'ordine delle famiglie dei vassalli, stabilì che il vincolo feudale durerebbe per i beni soggetti a feudo di collazione sovrana finchè esistessero persone nate, o concepite all'atto della promulgazione di quella legge cioè nel 1862.

Il nuovo progetto del Ministero per i feudi che non sono alienabili e trasmissibili tronca il vincolo feudale per due terze parti, vale a dire non rispetta le persone dei primi chiamati, ma guarda soltanto le persone degli attuali provvisti, e per l'altra terza parte lascia integra la legge del 1862.

Che cosa ora vuole la Commissione?

La Commissione rispetta l'articolo ministeriale quanto alle due terze parti, per l'altro terzo vorrebbe però che non fosse più riguardata come prima persona chiamata, quella che era nata o concepita nel 17 dicembre 1862, epoca della promulgazione della legge, ma invece quella che sarebbe nata, o concepita nel 1868, epoca probabile della promulgazione della legge che abbiamo fra mano. Io comprendo facilmente che nel corso progressivo delle idee sociali, una legge possa abolire dei diritti abusivi, che furono per avventura conservati da leggi abolitive anteriori. Ciò è nel progresso naturale dell'umanità. So che la legge del 1790 in Francia, riguardo ai possessori ed alle proprietà feudali, aboliva diversi diritti che erano stati espressamente conservati nella famosa notte del 4 agosto 1789; so pure che nel 1793 continuando l'opera provvidente della demolizione, si abolirono molti diritti abusivi, che erano stati conservati nel 1790; ma non comprendo che una nuova legge possa far rivivere dei diritti, i quali furono come abusivi demoliti da una legge precedente.

Questo per me è un vero regresso. Sarebbe un progresso, guardato materialmente nel tempo, ma è un regresso assoluto, guardato nell'ordine delle idee.

Che il Ministero e la Commissione vogliano troncare e tagliare a mezzo il no lo del vincolo feudale per le due terze parti, tra la persona investita e la prima persona chiamata, questo non solo lo comprendo, ma convengo che la legge è qui in progresso reale.

Se io avessi avuto la fortuna di redigere la legge, avrei però tagliato questo nodo per intero, non per le sole due terze parti.

Il fidecommisso è un diritto abusivo, è un'eccezione alla legge generale; noi lo possiamo tagliare e distruggere per intero, come per una parte, secondo che le convenienze sociali ci potrebbero dettare. Ma quando

la Commissione ha lasciato, mettendosi nell'ordine delle idee del Ministero, che per l'altro terzo fosse rispettata la legge austriaca, cioè fosse rispettato quel vincolo feudale che la legge austriaca determina tra la persona dell'investito e la persona dell'ultimo chiamato, io non posso persuadermi come, conservando questi vincoli feudali, si possa sostituire alla persona del chiamato, che era quella nata o concepita nel 1862, con un'altra persona che è nata o concepita nel 1868.

Il diritto, o signori, era compiuto; e badiamo che noi non dobbiamo confondere i diritti; e certamen te voi che avete intelligenza delle cose giuridiche non confonderete i diritti incompiuti coi diritti abusivi. Sonvi dei diritti compiuti, ma che nello stesso tempo sono abusivi, come vi sono dei diritti incompiuti che non sono punto abusivi. Se noi abolissimo questo terzo in favore dell'investito, noi aboliremmo questi vinco li feudali per un altro ordine di idee, cioè per l'ordine dei fidecommessi, ma non li aboliremmo come diritti incompiuti.

Ora, la Commissione si è posta in quest'ordine di idee; pare che abbia considerato il diritto del terzo già stabilito dalla legge austriaca siccome un diritto incompiuto; essa ha detto: questo diritto io lo posso sorprendere, epperò lo posso modificare. Ma nel fatto qual è la sostanza del procedimento della Commissione? Il vincolo feudale era troncato, o meglio, era circoscritto dalla legge austriaca del 1862 ai nati in quel tempo o concepiti.

Quando la Commissione viene a chiamare i nati o concepiti al tempo della promulgazione della presente legge, essa non fa altro che protrarre dal 1862 al 1868 quel fidecommesso che era stato tagliato fuori dalla legge austriaca. Questo evidentemente è un processo retrogrado che noi faremo.

Finalmente vi ha un'ingiustizia anche singolare, perchè, come diceva, il diritto a quel terzo nella persona dei nati o concepiti nel 1862, sebbene fosse un diritto abusivo, che sotto questo lato si potrebbe abolire, quando lo lasciamo e lo consideriamo non pertanto come un diritto compiuto, esso è un diritto perfettamente acquisito e perfezionato nella persona di colui che era nato o concepito nel 1862; e noi, togliendo questo diritto a quella persona, commettiamo un'evidente ingiustizia, noi surroghiamo abusivamente una persona ad un'altra senza che trovassimo un fondamento, nè nella legge austriaca che la determinava, nè nelle leggi razionali, poichè voi qui non fate uso delle leggi razionali, delle leggi generali riguardo ai fidecommessi, riguardo ai feudi, quando rispettate il vincolo fidecommessario che in quella legge era prescritto.

Ma la Commissione fa delle obbiezioni, ed io non mi dissimulo che esse sono gravi.

Ecco il primo argomento che porta la Commissione:

« Ora, siccome col § 3 della legge stessa riguardo alla successione ed altri diritti ed obblighi dei membri della famiglia vassalla fra loro, come già vedemmo, furono mantenute in vigore le leggi feudali fino a che esistano ancora persone chiamate alla successione nel feudo, le quali fossero concepite al momento della pubblicazione di detta legge; così se in questo periodo di continuante vigore della leggi feudali, e quindi se, dopo la pubblicazione della legge stessa, fosse generato chi in forza di esse avesse diritto alla successione nel feudo, avrebbe avuto per la legge austriaca l'aspettativa di succedervi come chiamato. »

Tutta l'argomentazione della Commissione dunque si riduce a questo: quello è un diritto in corso, dunque noi lo possiamo modificare.

Mi permetta l'onorevole Commissione che io dia uno sguardo alla legge del 17 dicembre 1862 che ho sotto gli occhi.

Questa legge nei due primi articoli contempla in generale i rapporti tra lo Stato ed i feudatari, ossia, come sta espresso con linguaggio tecnico, tra il signore ed i vassalli. Ed in questa legge è messo come condizione per lo scioglimento del vincolo feudale il giudicato che deve emettere la Commissione cosidetta di allodializzazione. Ma nel paragrafo 3 poi contempla un altro ordine d'idee, cioè contempla il solo rapporto tra i membri della famiglia vassalla, ed in modo assoluto prescrive:

« Riguardo alla successione ed agli altri diritti ed obblighi dei membri della famiglia vassalla fra loro rimangono però in vigore le leggi feudali fino a tanto che esistano ancora persone chiamate alla successione nel feudo, le quali fossero già concepite al momento della pubblicazione della presente legge. »

Le leggi feudali si protraggono, dice la Commissione; ma fino a qual limite? fino a qual tempo? fra quali persone? La legge prescrive chiaramente che le leggi feudali si protraggono, in quantochè restano ferme nei rapporti tra le persone della famiglia vassalla, e più determinatamen te fino alle persone di coloro che la legge dice primi chiamati, cioè nati o concepiti nel 1862.

RIGHI. No, no!

BRUNETTI. Sì, sta espressamente detto così. Perdoni, onorevole Righi, ma io lo prego di prestare attenzione a queste parole: « le leggi feudali fino a tanto che esistano ancora persone chiamate alla successione nel feudo, le quali (questo è un inciso inscindibile da quello che sta detto) fossero già concepite al momento della pubblicazione della presente legge. »

Dunque il vincolo è conservato solo relativamente a quelle persone che erano concepite al tempo della promulgazione di quella legge.

Se dunque in quest'articolo così assoluto, chiaro e preciso si afferma il vincolo ristretto sì, ma determinato per rispetto a quelle persone, in che maniera di-

remo noi che questo vincolo feudale, perdurando dal 1862 fino ad oggi, lo possiamo togliere o modificare a nostra volta?

Io, sotto questo punto di vista, trovo assolutamente che l'argomentazione della Commissione non ha base. Ma, aggiunge ancora la Commissione, tutte le leggi austriache, fino all'adempimento di questo paragrafo 3°, erano in vigore; dunque era in vigore anche quella legge che preferiva i figli nati posteriormente ai primi chiamati.

Io primieramente rispondo che questo sarebbe un fatto veramente eccezionale in favore dei figli che nel progetto della Commissione non sono ben contemplati, perchè essa chiama non solamente coloro i quali sono figli nati dalla persona dell'attuale investito, ma chiama in generale tutti i primi chiamati concepiti nel 1868, e che potrebbero non essere punto figli dell'investito.

Ma, lasciando da parte quest'eccezione, io domando: tutte le leggi austriache erano in vigore fino all'adempimento del paragrafo 3°; ma potevano poi essere in vigore quelle leggi, alle quali, colle parole di questo paragrafo 3°, implicitamente, se non espressamente, era derogato?

Se in questo paragrafo 3° non si contemplano se non che le persone nate o concepite in quell'epoca, in che modo potete invocare le stesse leggi austriache, le quali preferivano i figli ai primi chiamati?

Finalmente la Commissione adduce un terzo argomento, che sembra più solido degli altri, ma che, secondo me, è il più debole.

Dice la Commissione ed il Ministero in questo consente: se si danno le due terze parti libere agli attuali investiti (e non dice agli investiti nel 1862), per parità di trattamento non possiamo non aver riguardo a quei primi chiamati nati anche e concepiti nel 1862.

Ma se mi si permette, con brevissima analisi io spero di distruggere radicalmente questo ragionamento della Commissione.

Quali sono gli attuali investiti di cui si parla in questo articolo? Delle due l'una: o esistono quelli che esistevano nel 1862, o non esistono. Se esistono, allora l'argomentazione della Commissione non ha più luogo, perchè sono le stesse persone quelle investite nel 1862 e quelle investite nel 1868. Se quelli che erano investiti nel 1862 sono morti e sono rimasti solo i primi chiamati, allora non esiste più quel dualismo, quel rapporto fra due persone, cioè tra gl'investiti ed i primi chiamati, di modo che, non rimanendo se non che i primi chiamati, non esistono che questi nell'attualità delle cose, e però il dualismo sparisce, e sparisce precisamente quel termine di confronto su cui tanto si era appoggiata la Commissione. Questo per me è di una grande evidenza. Forse m'inganno, ma dico schiettamente che, secondo la mia coscienza, non veggo cosa più evidente di questa.

Io non ho altro da aggiungere rispetto a questo ar-

ticolo se non che la Commissione ha creduto anche di sopprimere un ultimo comma dell'articolo ministeriale, nel quale è detto:

« Rimarranno però fermi gli accordi che fossero stati stipulati a termini del paragrafo 5 della legge 17 dicembre 1862 fra le persone chiamate alla successione feudale. »

E perchè lo vuole sopprimere? Perchè dice che potrebbero nascere delle questioni intorno agli accordi. Ma nella legge austriaca stessa noi troviamo che, malgrado la condizione fidecommissaria, malgrado l'avere determinate le persone, sta detto nella legge austriaca 17 dicembre 1862 che tra l'attuale investito ed il primo chiamato possono intervenire quei contratti che reputeranno più convenienti alle loro condizioni. Se questi contratti poi, come dice la Commissione, possono per poco pericolare innanzi ai tribunali, questo è nell'indole di tutti i contratti. S'intende bene che, quando ad una legge si fa eccezione pei contratti avvenuti, si presuppone che questi contratti debbano essere validi. Se questi contratti poi vengono attaccati di nullità o di rescissione o d'invalidità od in qualunque altro modo, è naturale che per definire la validità loro abbia a ricorrersi ai tribunali ed aspettarne la loro deci-

Finalmente un'ultima osservazione ed ho finito: mi perdonerà la Camera se ho abusato della sua pazienza.

La Commissione potrebbe dirmi: tutto questo sistema di abolizione del vincolo feudale è subordinato ad una condizione, è subordinato al giudicato che devono rendere le Commissioni di allodializzazione: quindi tutti i diritti sono salvi. Ma, signori, guardiamo che il giudicato di allodializzazione non sospende il diritto quanto a diritto, ma sospende l'effettuazione del diritto.

La legge austriaca non ha fatto nè più nè meno di quello che hanno fatto le leggi napolitane. Voi ricorderete che coll'articolo 12 della legge del 1806, abolitiva delle feudalità, Giuseppe Napoleone dichiarò i rapporti giuridici tra i feudatari e i reddenti, salvo a determinare questi rapporti mercè una Commissione detta nel napoletano feudale, che nell'impero austriaco si chiama di allodializzazione, e che quella Commissione feudale rese molti e vari giudicati, che vennero raccolti non so se sia in 14 o 15 volumi, e che sono le famose decisioni della Commissione feudale, nella quale ebbe tanta parte quel grande uomo, immenso, eruditissimo del Winspeare, di cui ricordiamo il nome con molto affetto e sentita venerazione.

. Ma, ciò non dice che i diritti feudali non erano determinati solo perchè per limitare la cosa feudale si richiedeva l'intervento d'un giudicato.

Diffatti, se voi ponete mente alla legge austriaca, queste Commissioni di allodializzazione stanno sotto un capitolo che ha per intestazione: Disposizioni per l'esecusione della legge. Dunque non già che il diritto

fosse stato mai sospeso in quanto a diritto, ma era sospesa nella legge austriaca l'effettuazione del diritto, perchè, come è preveduto nella stessa legge, ed è detto chiaramente nei paragrafi dal 20 al 28, potevano nascere molte contestazioni intorno all'ente feudale, intorno alla feudalità, che nel Lombardo-Veneto era presunta.

Quindi poichè la Commissione di allodializzazione avrebbe definito tutti questi punti di fatto in rapporto alle leggi esistenti, allora riprendeva tutto il suo impero la disposizione abolitiva segnata nei paragrafi antecedenti della legge.

Ma, quando pur vorrete ritenere questo fatto, questo giudicato, come una condizione sospensiva, io non ho bisogno di rammentare ad uomini che in fatto di giurisprudenza sono versatissimi, che le condizioni sospensive si retrotraggono quando sono adempiute, sino al principio della convenzione. Nella fatti-specie poi abbiamo che nell'anno 1866 fu distrutta nel Veneto la Commissione di allodializzazione, e questa distrutta, che cosa giuridicamente ne consegue? I feudatari potrebbero dirci: ma noi, se siamo stati messi in una condizione impossibile di attuare qualunque condizione; ma, quando voi, Governo italiano, avete distrutta quella Commissione che doveva rendere il giudicato, noi, naturalmente incolpevoli di questo fatto, non possiamo subire la sorte di una posizione che è un fatto vostro.

Non ricorderò neppure a voi che, quando le condizioni sono rese impossibili per effetto indipendente dalla volontà di colui che le deve adempiere, queste condizioni si debbano avere come adempiute.

Ciò detto, io dichiaro francamente di sostenere l'articolo del Ministero, e credo di non poter essere sospetto di parteggiare per qualunque amministrazione che sia, perchè ho negato sin qui il mio voto di fiducia al Ministero, se per questa velta ne escludo una proposta dell'onorevole e mansueto ministro guardasigilli. (Si ride)

BOVE. Vorrei domandare un chiarimento intorno alle origini ed alla natura dei feudi nel Veneto e nel Mantovano.

PRESIDENTE. Parli.

BOVE. Io rendo i miei ringraziamenti all'onorevole mio amico Brunetti, poichè nel suo discorso ha toccato la parte più interessante di cui parmi dovesse la Camera preoccuparsi, ha cioè in certo modo accennato al diritto delle popolazioni sopra i feudi.

Io dirò qualche cosa intorno a questo subbietto, ispirandomi ai libri feudali, che dirò di diritto comune feudale, perchè ignoro se il diritto feudale municipale Veneto o Mantovano avesse portato qualche derogazione ai principii generali della feudalità, il che mi pare assai difficile.

Nei libri del diritto feudale io ritrovo che quando i vincitori ghermirono i beni appartenenti al demanio

comunale, o anche dello Stato in danno dei popoli soggiogati, e li divisero ai principali capitani che avevano partecipato al trionfo della forza materiale; allora quel demanio divenne demanio feudale.

Vuolsi sapere se nel passaggio, nella tramutazione che il demanio comunale o di altra natura fece in demanio feudale, gli usi civici che i cittadini essenzialmente rappresentavano sul demanio investito si estinsero, si perdettero o, in altri termini, se l'usurpazione, la sopraffazione dei potenti, oltre di essersi impossessata dei beni comuni, spense e distrusse pur anco i diritti delle popolazioni o, come ho detto, gli usi civici dei cittadini? Se consultiamo i principii generali, io trovo che gli usi civici erano inseparabili, erano essenziali sopra il feudo; io trovo che gli stessi conquistatori ed i primi concessori del feudo avevano tutto l'interesse di conservare questi usi civici, perchè questi usi civici tenevano all'esistenza delle popolazioni, e i grandi e piccoli despoti certamente non possono esercitare la loro dominazione senza popolazioni, su cui fanno sentire tutto il fardello del loro potere; quindi vedete che si appongono assai saggiamente coloro i quali dicono che nella trasformazione violenta che fece il demanio precedente in demanio feudale, gli usi civici rimasero fermi ed intangibili, perocchè sono essi inseparabili dalla natura del feudo, nel quale, sia universale, sia particolare, l'idea del demanio non può cancellarsi.

Signori, io vi parlo colla esperienza mia propria: avendo per qualche tempo esercitata la professione, mi è occorso di osservare svariate concessioni in cui, oltre la spettanza de jure, e sottintesa dagli usi civici alle popolazioni, ho trovato sempre e scolpitamente mantenuti saldi i diritti delle popolazioni stesse sopra i demani feudali di carattere comunale o altro equivalente su cui i popoli avevano diritto. Ho letto quasi sempre il salvis juribus civium.

In effetto, voi, da maestri quali siete, m'insegnate che il demanio è cosa comune a tutti, di cui però nessuno può avere la proprietà o l'uso esclusivo. Non vi è che l'uso che se ne possa avere promiscuamente e senza preferenza o privilegio di alcuno. Quindi se è vero che, e per effetto della natura stessa demaniale, e per effetto di clausole che si trovano inserte negli atti di concessione, i diritti delle popolazioni, in ordine all'esercizio degli usi civici non possano negarsi, io domanderei...

PRESIDENTE. Onorevole Bove, la pregherei di avvicinarsi un poco all'argomento principale.

BOVK. Mi permetta; io debbo svolgere l'argomento, ed è indispensabile che apra le mie idee, le quali sono i principii indeclinabili della mia dimostrazione. Se non mi si permette di parlare dei principii, sarebbe inutile ogni ragionamento quando non si stabiliscono le idee comuni.

Io domanderei dunque di essere illuminato dap-

prima del perchè, quando si è trattato del trapasso dei beni feudali, si sono trascurate totalmente le popolazioni, mentre a me pare che il diritto maggiore fosse di loro pel compensamento e corrispettivo degli usi civici loro spettanti.

Io non mi attengo a ciò soltanto che ha detto l'onorevole mio amico Brunetti, accennando a ciò che avvenne nel Napoletano. Colà non si trattava solamente di disposizioni essenzialmente napoletane, si trattava di cosa venuta dalla Francia e che noi cercammo di raffinare, motivo per cui la legge eversiva della feudalità e dello scioglimento della promiscuità nel Napoletano è salita in certo modo a fama e riputazione. Ma io non mi attengo a questo soltanto, ma ritorno sempre ai principii dei libri feudali, attendendo poi dalla Commissione il sentire se ci fosse qualche disposizione statutaria municipale nel Veneto e nel Mantovano, talchè, se avessero questi feudi fatto divorzio dalle regole feudali, allora esamineremmo se il diritto delle popolazioni abbia potuto essere scosso o menomato.

Dunque io, riguardando il feudo nel rapporto alle popolazioni, dico che nella divisione dell'asse feudale vi debba essere la parte per le popolazioni. E diffatti noi nel Napoletano stabilimmo una scala intorno allo apprezzamento degli usi civici, scala che in ogni feudo dà ai comuni il massimo in tre quarti dello importo dei relativi beni demaniali feudali, potendosi secondo le circostanze discendere fino al minimo consistente in un quarto, in guisa che, quando si è stati all'applicazione, quasi in transazione, si è dato la metà ai comuni, ma in questo senso, cioè, coll'obbligo al comune di suddividerla ed assegnarla per le rispettive quote ai più poveri e più laboriosi; in guisa che non è già che il comune acquisti per sè, è invece l'organo intermediario per acquistare in pro della popolazione alla quale deve fare, giusta le norme legali, la suddivisione.

Quindi io credo che, quando noi consideriamo il feudo nel rapporto alla popolazione, vi deve immancabilmente essere una quota, la quale spetta alla popolazione stessa in corrispettivo e compensamento degli usi civici, quali sono inseparabili dal demanio pria comunale o dello Stato e poi feudale. La infeudazione fu una usurpazione in danno dei popoli, non ha potuto legittimarsi col trascorrere di anni ed anche di secoli. I comuni hanno aspettato il tempo della riscossa, il tempo della giustizia, perchè tanti soprusi fossero cessati, perchè la violenza finalmente avesse ceduto alla ragione, ed il popolo avesse avuto restituito, se non tutto, almeno una parte di quanto gli fu ghermito dalla forza nella fondazione dei feudi.

PRESIDENTE. La prego nuovamente di guardare d'avvicinarsi un po' a quest'articolo.

BOVE. Perdoni, nell'articolo 2 precisamente si parla degli aventi diritto sui beni feudali. Qui noi troviamo fatta l'attribuzione dei beni feudali unicamente alle famiglie dei feudatari, senza curare affatto i diritti

delle popolazioni. Ed io credo di non avere sconfinato dal soggetto, il quale deve altamente interessare la Commissione e più la Camera.

Finora io ho considerato il feudo in rapporto alle popolazioni. Mi resta a considerarlo in ordine alla famiglia del feudatario ed in rapporto al fisco, e sopra di ciò mi riservo di parlare a suo tempo e luogo.

RESTELLI, relatore. Sarò brevissimo: e cominciando dall'onorevole Bove, il quale vorrebbe ricondurci alle origini storiche dei feudi, risponderò a lui categoricamente che, da quanto hanno scritto gli autori più riputati sulla materia dei feudi delle provincie venete di cui ci occupiamo, non si trovano traccie che i feudi colà derivino dalle violenze fatte dai conquistatori sui comuni per infeudare poi i beni comunali a favore di vassalli. È assai oscura l'origine dei feudi nel Veneto; e qui l'onorevole Bove, e molto più la Camera, mi dispenseranno dal tracciare cronologicamente, nemmeno a grandi tratti, le moltiformi origini del diritto feudale nel Veneto. Quello però che posso dire per certo all'onorevole Bove, nulla di simile di quanto esso immagina è avvenuto nell'origine storica dei feudi delle provincie venete: e questo deve bastare per pienamente rassicurarlo.

La storia c'insegna che i feudi o furono concessi dalle signorie locali a sudditi per assicurare il loro concorso nella difesa dello Stato, o da conquistatori per lo stesso oggetto, e per rimeritare i capitani di ventura della loro fedeltà e del loro servizio. Ma, ripeto, non c'è traccia che nel Veneto siano stati distratti beni comunali o beni demaniali, sui quali esistessero diritti dei comuni, per essere stati infeudati a vassalli. Dunque, anche in linea storica, la tesi dell'onorevole Bove non ha fondamento, e non trova fondamento quanto ai beni che siamo chiamati a svincolare.

Aggiungo una sola parola, ed è che, quand'anche fosse vero che dei feudi veneti traggano origine da usurpazioni fatte da conquistatori su beni comunali o su beni demaniali sui quali vi fossero usi comunali, non mai si potrebbe venire alla conseguenza a cui mira l'onorevole Bove, che, cioè, codesti beni in tutto o in parte si debbano dividere fra i comunisti di quel comune in cui esistono i beni, perocchè i diritti di codesti comunisti di qualsivoglia natura sarebbero già da secoli perenti.

Ancora una sola parola all'indirizzo dell'onorevole Bove...

MELCHIORRE. Domando la parola.

RESTELLI, relatore. Se vuol esso provvedere ai diritti delle popolazioni, pensi piuttosto ad assicurare il possesso minacciato dei terzi possessori dei beni che si pretendono feudali, terzi possessori che pur sono difesi dal termine di prescrizione ordinaria, dal titolo oneroso e dalla buona fede; e di questo ci verrà occasione di parlare all'articolo 6 del progetto della Commissione.

Procedo a rispondere all'onorevole Brunetti.

Non l'ho capito affatto, mel perdoni l'onorevole Brunetti, forse per difetto di mia intelligenza, quando è venuto a dirci che l'articolo 2 della Commissione è più progressivo nella forma e più regressivo nella sostanza di quello che lo sia l'articolo del Ministero; ma è questione troppo piccola per intrattenerne la Camera.

BRUNETTI. Se vuole farò una dichiarazione.

RESTELLI, relatore. È inutile affatto. La Commissione ha la coscienza così sicura di non essere entrata in una via di regresso, che non vuole nemmeno giustificarsi di quest'accusa.

BRUNETTI. Accetto la buona intenzione.

RESTELLI, relatore. Dirò dunque all'onorevole Brunetti che il suo ragionamento versa sopra un errore nell'interpretazione dell'articolo 3 della legge austriaca. L'onorevole Brunetti crede che la Commissione abbia offeso, abbia violato il diritto acquisito dalla persona nata o concepita al momento della pubblicazione della legge austriaca, diritto che esso dice essergli stato attribuito dalla legge stessa. Mi pare che sia questo il perno di tutto il suo ragionamento. Egli dice: voi violate dei diritti acquisiti, perchè voi create un'altra persona cui date il terzo dei beni feudali, ed a cui non lo dà la legge austriaca.

Mi permetto di leggere l'articolo 3 della legge stessa, pregando la Camera di farvi bene attenzione per coglierne il vero significato, significato che non è quello datogli dall'onorevole Brunetti.

« Riguardo alla successione ed agli altri diritti ed obblighi dei membri della famiglia vassalla fra loro rimangono in vigore le leggi feudali fino a tanto che esistano ancora persone chiamate alla successione del feudo, le quali fossero già concepite al momento della pubblicazione della legge. »

Il riferimento che qui si fa alle persone nate o concepite al momento della pubblicazione della legge, è fatto per determinare la durata del vigore della legge feudale che si voleva conservare operativa per la famiglia vassalla, non già per attribuire diritti positivi piuttosto all'una che all'altra delle dette persone, per le quali soltanto si è voluto dall'articolo 3 conservare applicabile la legge feudale fintantochè non avessero cessato di vivere.

Veniamo al caso solo che porterebbe una differenza tra l'interpretazione che vuol dare l'onorevole Brunetti e quella che dà la Commissione.

Supponiamo che nel 1863 sia nato un figlio a chi all'epoca della pubblicazione della legge austriaca del 1862 era investito del feudo. Domando all'onorevole Brunetti se questo figlio sia o no un chiamato secondo la legge feudale. Io dico che sì, perchè dal momento che la legge ha lasciato continuare nei rapporti della famiglia vassalla il vigore della legge feudale, fintantochè siano vive tutte le persone nate o concepite nel momento della pubblicazione della legge austriaca, è ben

certo che il figlio nato dopo la sua pubblicazione, e prima che non siano morte quelle persone, è pur esso un chiamato secondo la legge feudale, per cui il nostro progetto attribuendogli una parte dei beni feudali non attribuisce diritti a chi ne fosse escluso dalla legge austriaca.

Non è già che noi dobbiamo considerare i chiamati alla successione all'epoca della pubblicazione della nostra legge, anzi noi diamo perfettamente a chi ne avrebbe avuto diritto per la legge austriaca, così che non offendiamo nessun diritto quesito.

Del resto l'onorevole Brunetti, per essere conseguente, avrebbe dovuto proporre che gli altri due terzi dei beni feudali debbano appartenere a chi ne era possessore all'epoca della pubblicazione della legge austriaca. Ora, se questo l'onorevole Brunetti non propone, perchè poi propone che l'altro terzo dei beni feudali sia dato a chi era concepito all'epoca della pubblicazione della legge austriaca, e non al concepito o nato all'epoca della pubblicazione della nostra legge? E questo sta in facoltà del potere legislativo italiano, giacchè, continuando la legge feudale e l'ordine di successione per essa stabilito, può il potere legislativo troncarla, attribuendo, come ha fatto colla legge del 1861 per la Lombardia, due terzi dei beni feudali all'attuale investito, e l'altro terzo al primo o primi chiamati che saranno nati o concepiti all'epoca della pubblicazione della legge.

Ma qui l'onorevole Brunetti osserva che la legge austriaca ha già sciolto il vincolo feudale. Ma codesta opinione è contraria alla positiva disposizione di detta legge.

L'articolo 23 è troppo esplicito, perchè non possa nemmeno elevarsi alcun dubbio, stabilendo esso che il vincolo feudale non sia sciolto se non dopo il passaggio in giudicato del giudizio di allodiazione.

Ora, se il vincolo feudale non fu sciolto dalla legge austriaca, e se questa legge ha conservato tuttora vigente nei rapporti della famiglia vassalla la legge feudale per l'ordine della successione, il potere legislativo, ripeto, ha diritto di regolarlo, come l'ha regolato colla legge del 1861 pei feudi della Lombardia.

Io non vengo qui a difendere la divisione che si è fatta dei due terzi e del terzo fra il possessore ed il primo chiamato. L'onorevole Brunetti non ha creduto di entrare in questo argomento, nè io vorrò dire parola, perchè è un tale antecedente omai passato nella storia legislativa d'Italia.

Termino col pregare la Camera a non ammettere la proposta dell'onorevole Brunetti, e di accogliere invece quella della Commissione.

Voci. Ai voti! ai voti!

BRUNETTI. Domando la parola contro la chiusura.

MELCHIORRE. Domando la parola in favore della chiusura.

CARBONELLI. La Commissione non ha risposto alla

domanda se le attuali popolazioni abbiano o no diritto sopra i feudi. (Rumori)

BOVE. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Non posso darla che ad uno.

RESTELII, relatore. La Commissione ha già risposto all'onorevole Bove che non esiste nel Veneto alcuna traccia storica sull'origine dei feudi, siccome derivanti da beni comunali, e che anche quando esistessero traccie storiche di questa derivazione, la Commissione non crede che sarebbe fondato alcun diritto nei comunisti alla partecipazione del possesso di questi beni.

PRESIDENTE. Essendo stata chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Brunetti ha la parola contro la chiusura. BRUNETTI. Io certamente non voleva intrattenere la Camera con un lungo discorso, ma dacchè l'onorevole Restelli ha letto una parte dell'articolo 3, interpretandolo, mi si permetta la parola, poco convenientemente, io non voglio che leggere il rimanente dell'articolo 3, il quale contraddice perfettamente alle idee dell'onorevole Restelli.

Infatti, continuando quello che ha detto l'onorevole Restelli:

- « Di regola quindi, l'ente feudale diventa proprietà affatto affrancata dai vincoli feudali solo quando o non entra in possesso l'ultima di tali persone, oppure non esista più nessuna di esse.
- « Resta (noti la Camera) però in facoltà delle persone ancora chiamate alla successione feudale di sciogliere altresì anche prima di comune accordo il nesso feudale esistente fra loro, e di convertire in libera proprietà l'ente feudale. »

Dunque io dico all'onorevole Restelli, se queste due persone... (Mormorio)

PRESIDENTE. Perdoni, ma ora entra nel merito.

BRUNETTI. Ho finito, onorevole presidente.

Se queste due persone non sono nei termini che segnano il diritto di un vincolo, ma in quelli che segnano un tempo, come vorrebbe l'onorevole Restelli, ossia la durata del vincolo feudale, in che maniera queste persone potrebbero contrattare tra loro innanzi tempo? Mi spieghi questo l'onorevole Restelli.

Voci. Ai voti! ai voti!

RESTELLI, relatore. Mi si permetta una parola. (Rumori)

PRESIDENTE. Ma allora si riapre la discussione.

MELCHIORRE. Devo parlar io per la chiusura.

RESTELLI, relatore. Perdoni onorevole presidente, ma allora non doveva lasciar parlare l'onorevole Brunetti...

PRESIDENTE. Io l'ho richiamato.

RESTELLI, relatore. Allora parlerò in favore della chiusura. (Ilarità)

Molte voci. Ai voti! ai voti!

RESTELLI, relatore. Non ho che a dire due parole.

MELCHIORRE. Io solo posso parlare in favore della
chiusura! (Rumori e vivi segni d'impazienza)

RESTELLI, relatore. Una parola sola.

Voci a sinistra. No! no! La chiusura!

MELCHIORRE. Non può parlare: sono io che ho chiesta la parola; bisogna che la Camera non chiuda la discussione, perchè ella possa parlare.

PRESIDENTE. Secondo l'uso, il relatore però può sempre parlare anche quando la discussione fu chiusa.

MICHELINI. Domando di parlare per un richiamo al regolamento.

Il regolamento dice che, quando la chiusura è stata appoggiata, uno ha diritto di parlare contro di essa ed un altro in favore. Ora, chi ha chiesto di parlare in favore senza entrare nel merito è l'onorevole Melchiorre.

Quindi, essendosi già parlato contro la chiusura, sino a che non siasi deciso se sia o no ammessa, nessuno ha facoltà di parlare, fuorchè l'onorevole Melchiorre. Nè vale l'osservazione del deputato Restelli, essere entrato nel merito chi parlava contro la chiusura. Non è questo un motivo perchè si faccia altra violazione al regolamento.

PRESIDENTE. È questo appunto che si diceva. (Movimenti)

RESTELLI, relatore. Parmi però di aver diritto di parlare per la chiusura.

PRESIDENTE. È sistema che, anche dopo la chiusura, al relatore è sempre riservata la parola: dunque la chiusura s'intende condizionalmente ammessa...

MICHELINI. Il regolamento non lo dice.

PRESIDENTE. È l'uso costante.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Melchiorre.

MELCHIORRE. Perchè la Camera possa pronunziare la convenienza di chiudere la discussione, è d'uopo che consideri le gravi quistioni che si sono elevate e dai discorsi dell'onorevole Brunetti, dell'onorevole Bove, e dell'onorevole relatore. L'onorevole relatore, dottissimo delle cose venete, meno nell'origine dei feudi nelle provincie venete e di Mantova, di cui egli storicamente si è chiarito ignaro... (Mormorio)

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Melchiorre parla in favore o contro la chiusura?

MBLCHIORRE. Parlo in favore della chiusura, ma perchè la Camera possa deliberare, voglio far riflettere... (Rumori)

Voci. No! no! Non fa bisogno!

MELCHIORRE. Perdonino, lasci la Camera che io formoli la mia proposizione, e, quando avrò finito il mio ragionamento, l'onorevole presidente è nel diritto di vedere se io sia o no nell'argomento.

Bisogna che mi si permetta di formolare il mio pensiero, perchè diversamente potrei essere indovinato ma non compreso.

Ora, l'onorevole Restelli replicava all'onorevole Bove: qui non si tratta che dello scioglimento del nesso feudale tra la famiglia vassalla e lo Stato.

Su questo argomento ha ragionato l'onorevole Brunetti, ha replicato l'onorevole relatore, la Camera quindi dovrà decidere chi dei due abbia ragione.

È sorto l'onorevole Bove ed ha osservato, io credo con molto fondamento: ma questi sono feudi di un'origine singolare. Chi ha mai coltivato questi feudi? ha replicato l'onorevole Restelli. Sono i comunisti, i comunisti hanno in loro potere il titolo, il possesso, la buona fede...

RIGHI. No, no! (Rumori — Interruzioni)

MELCHIORRE. Dunque, signori, la discussione non è finita, non ci siamo illuminati abbastanza.

PRESIDENTE. Chiede di parlare in favore della chiusura, e poi parla contro. Questo non si può fare!

MELCHIORRE. È perciò che io invito la Camera a ponderare il giudizio che deve emettere sulla grave questione che si agita.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Mi permetta la Camera che io dica poche parole, per dichiarare quale è la mia opinione in questa questione.

Io ho molto dubitato se dovessi sostenere l'articolo come è redatto nel progetto di legge presentato dal Ministero perchè sull'animo mio faceva gravissimo peso il pensare che ci potesse essere un diritto acquisito nei chiamati all'epoca della pubblicazione della legge austriaca del 17 dicembre 1862. Ma, esaminato l'articolo terzo di questa legge, dichiaro francamente alla Camera che mi è parso evidente non vi fosse alcun diritto acquisito, poichè nel detto articolo è stabilito che continuano ad avere vigore le leggi feudali, rispetto ai membri delle famiglie vassalle, e queste leggi, come ognun sa, nell'ipotesi di sopravvenienza di figli al possessore del feudo, preferiscono costoro ai più lontani chiamati.

Perciò io dichiaro di accettare l'articolo nel modo come dalla Commissione è formulato. Accetto anche la soppressione del terzo alinea dell'articolo medesimo, poichè o i contratti che si vogliono con esso riformati sono validi e fatti secondo le disposizioni delle leggi, ed è inutile dichiararne la validità; o sono invalidi, val quanto dire che c'è quel vizio sostanziale nei contratti medesimi che dà diritto a colui che si sente gravato di andare innanzi ai tribunali, ed in questo caso non è lecito proclamarne l'efficacia. Quindi opino che questo alinea sia perfettamente superfluo o ingiusto.

Dopo ciò posso far notare all'onorevole Brunetti che egli anche questa volta dà un voto contrario agli intendimenti del Ministero, malgrado la sua dichiarazione di voler fare la prima eccezione al suo costante programma, dando un voto favorevole al progetto ministeriale. Per ora dispiacevolmente non gli riesce di

fare questa eccezione, perchè io, anche a costo di non avvalermi del suo appoggio...

BRUNETTI. Domando la parola per un fatto personale.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia.. mi credo obbligato di accettare l'articolo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura della discussione.

(La discussione è chiusa.)

BRUNETTI. Ho domandato la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola, ma la prego di dire in che consiste questo fatto personale.

BRUNETTI. Lo dirò; e, quando lo avrò detto, avrò finito.

Tutt'altro pensava che l'onorevole guardasigilli combattesse un articolo che egli ci ha proposto. Di questo per altro parecchi esempi ci portano i ministri.

Io ora sono più lieto di avere difeso l'articolo ministeriale, appunto perchè l'onorevole ministro lo combatte. (*Ilarità*)

Era mio intendimento di proporre come emendamento l'articolo del Ministero; ora mi conforterebbe sempre più a proporlo il vedere che il Ministero lo abbandona; ma, siccome avviene sempre in questa Camera che, quando il Ministero e la Commissione vanno d'accordo, pro re iudicata habetur, così io mi astengo da qualunque proposta.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Ora do lettura...

RESTELLI, relatore. Scusi, onorevole presidente: siccome è riservata la parola al relatore...

PRESIDENTE. Permetta che dia prima lettura di un emendamento presentato all'articolo secondo dall'onorevole Bove. Esso è così concepito:

- « Sarà dall'asse feudale dedotta ed assegnata ai relativi comuni una quota proporzionale agli usi civici spettanti ai cittadini tra i più bisognosi (Rumori e risa a destra), dei quali quella quota sarà suddivisa a norma di ciò che sarà in appresso statuito.
- « Sarà pure dall'asse feudale dedotto in favore dello Stato lo importo dei beni dotalizi dei benefizi di patronato feudale.
- « Sarà in favore dei secondi ed ultrageniti attribuito ed assegnato il capitale dell'annua prestazione loro dovuta sotto il nome di vita milizia o altrimenti, non che il capitale della dote congrua alle figlie discendenti del feudatario; il tutto però se, e come per legge. » (Rumori)

BOVE. Vorrei svilupparlo.

PRESIDENTE. Lo ha già sviluppato col suo discorso. RESTELLI, relatore. La Commissione respinge la proposta dell'onorevole Bove.

Accennerò ad una sola circostanza: esso allude alla

possibilità che ci possano essere degli usi civici sui beni demaniali divenuti poi feudali; ma nel Veneto non ci sono mai stati usi civici sui beni demaniali. Questi usi esistevano nelle provincie meridionali, ma noi non provvediamo per esse, bensì per i feudi delle provincie venete.

Dico poi non esservi autore che abbia trattata la materia feudale in via storica, il quale abbia mai sognato che la natura originaria di questi feudi sia comunale. E se l'onorevole Melchiorre non crede di attendere le dichiarazioni della Commissione, avrebbe dovuto venire qui armato di autorevoli scrittori che le avessero a contraddire.

MELCHIORRE. Io non riconosco autorità che la ragione.

RESTELLI, relatore. Due parole sole all'onorevole Brunetti soltanto, perchè non resti dubbio nella coscienza dei deputati intorno all'interpretazione che la Commissione ha dato all'articolo 3 della legge austriaca.

Egli ci ha detto: voi non avete letto tutto l'articolo 3. Non avete riferite le ultime parole in cui è detto:

« Resta però in facoltà della persona chiamata alla successione feudale di sciogliere altresì anche prima di comune accordo il nesso feudale esistente fra loro, e di convertire in libera proprietà l'ente feudale. »

Da questo l'onorevole Brunetti desume che la legge non contempla che le persone vive in allora, e non quelle che sarebbero sopravvenute durante la vita di esse, e che non essendo vive non avrebbero potuto stipulare lo scioglimento del vincolo feudale. Ma deve richiamare l'onorevole Brunetti che la legge austriaca ammetteva anche i nascituri alla possibilità di convenzioni essendone rappresentati da speciali curatori; per cui non è escluso che ad essi pure alluda la legge austriaca quando ammette che possa essere fatta una convenzione intorno alla precoce estinzione del vincolo feudale.

MELCHIORRE. Non è questo!

Voci. Ai voti! ai voti! (Rumori)

BOVE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Facciano silenzio!

BOVE. Ma io debbo e voglio parlare per un chiarimento. (Rumori continui)

MELCHIORRE. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Melchiorre ha facoltà di parlare per un richiamo al regolamento.

MELCHORRE. Io ho la speranza che l'onorevole presidente in questa mattina non voglia rendersi superiore al regolamento, secondo il quale si debbono condurre le discussioni della Camera, e per conseguenza io reclamo che sia mantenuto il diritto all'onorevole Bove di sviluppare il suo emendamento: imperocchè, il presidente eccederebbe il suo potere, se volesse egli interpretare il concetto dell'emendamento... (Vivi rumori a destra) Nessuno è giudice di ciò se non quello che ha proposto l'emendamento.

PRESIDENTE. Per eseguire e rispettare il regolamento, si svolge, non due volte, ma una sola l'emendamento proposto.

BOVE. Si è permesso parlare contro il mio emendamento ed io non posso rispondere! È un modo singolare! (Rumori crescenti)

Una voce a destra. Ha parlato lungamente.

PRESIDENTE. Se si insiste, consulterò la Camera.

RIGHI. Domando la parola per una mozione d'or-

PRESIDENTE. Ha la parola.

RIGHI. L'onorevole Melchiorre dichiara che l'onorevole Bove non ha potuto sviluppare il suo emendamento. Io richiamo la Camera e quelli che accidentalmente fossero stati assenti una mezz'ora fa, che precisamente l'onorevole Bove ha rivolto tutto il suo discorso a giustificare e sviluppare l'emendamento da esso presentato alla Presidenza. (Sì, sì!)

Io richiamo la vostra attenzione su ciò; giudicate.

Voci a destra. Precisamente, vuole svolgerlo due volte!

BOVE. Ci sono due cose, perchè i feudatari... (Rumori e interruzioni)

PRESIDENTE. Pongo ai voti...

BOVE. I secondogeniti avrebbero diritto... (Pronunzia altre calorose parole in mezzo alle proteste, ed ai crescenti rumori della Camera)

PRESIDENTE. Ella non ha facoltà di parlare, la chiamo all'ordine!

Domando se l'emendamento dell'onorevole Bove è appoggiato.

(È appoggiato, e quindi respinto.)

Pongo ora ai voti l'articolo...

BRUNETTI. Domando la parola per un fatto personale. (Rumori)

PRESIDENTE. Durante la votazione non posso accordare la parola ad alcuno. Parlerà dopo.

Pongo ai voti l'articolo della Commissione.

(È approvato.)

L'onorevole Brunetti ha facoltà di parlare per un fatto personale.

BRUNETTI. L'onorevole Restelli, relatore della Commissione, mi ha fatto dire quello che nen ho detto; mi occorre quindi di chiarire la cosa.

Io non ho detto che, in virtù dell'ultimo comma, debbano intendersi nati i concepiti nel 1862, sì che si faccia questione di rappresentanze legali dei nascituri. Io non mi sono neppur sognata questa cosa. Io ho detto invece che, in virtù dell'ultimo comma, le persone dell'investito e del chiamato avevano facoltà, innanzi tempo, di venire a convenzione fra loro, e sciogliere il nesso feudale appena pubblicata la legge.

Naturalmente dovevano avere un diritto acquisito, senza del quale non possono venire a convenzione. Se

le persone degli investiti e dei primi chiamati potevano contrattare sul nesso feudale, come mai può concepirsi che i primi chiamati disponessero del diritto fidecommessario, se questo diritto non fosse a loro acquisito? Questo è stato il mio argomento cui l'onorevole Restellí non ha risposto e che non ha confutato per nulla.

PRESIDENTE. « Art. 3. La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dagli attuali investiti, quanto dai primi chiamati contemplati nell'articolo precedente. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. Nè lo Stato, nè i signori dei feudi privati e subinfeudanti potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere o continuare contro i possessori dei beni feudali alcuna procedura di caducità o riversibilità in virtù delle leggi e degli usi feudali, nè pretendere verun indennizzo o compenso per lo scioglimento del vincolo feudale, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

« Non sarà egualmente dovuto nè allo Stato, nè ai signori di feudi privati e subinfeudanti il pagamento di alcuna competenza in virtù di decisioni di affrancazioni già emanate e non ancora eseguite al momento della pubblicazione della presente legge, salvo nella parte che riguarda il capitale corrispondente alle prestazioni di cui nell'articolo seguente.

« Se la decisione di affrancazione è stata eseguita, e pagato lo intiero compenso dalla stessa stabilito, lo Stato e i signori di feudi privati e subinfeudanti non potranno esigere alcun'altra prestazione ordinaria e straordinaria alla quale era tenuto il vassallo. Se il compenso non fosse pagato che in parte, sarà esatto quanto manchi a completare il capitale delle prestazioni, a norma dell'articolo seguente. »

L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Io pregherei la Camera di sospendere la discussione di quest'articolo, e di procedere a quella dell'articolo 6, perchè dipenderà dal voto della Camera su quest'articolo della Commissione il dehberare se l'articolo 4 debba rimanere quale la Commissione l'ha formolato, oppure se debbano ripristinarsi gli articoli nel modo come li ha proposti il Ministero.

Se si discutesse ora l'articolo 4, certamente resterebbe pregiudicata una grave questione, sulla quale il Ministero tiene fermo alla sua proposta, ed è dolente di non potere accettare quella della Commissione.

Credo che la Camera medesima non potrà incontrare alcuna difficoltà a che la discussione dell'articolo 6, aggiunto dalla Commissione, preceda la votazione dell'articolo 4.

MESSEDAGLIA. Però si può continuare la discussione. BRUNETTI. Io non entro nella questione se la Camera vuole sospendere l'articolo 4, benchè le idee dell'onorevole ministro mi sembrino giuste, perchè l'articolo 4 è in intima connessione coll'articolo 6, che è il

cardine della questione, sul quale il ministro dissente dalla Commissione e dalla mia povera opinione.

Ma essendo una questione gravissima non la possiamo trattare in pochi minuti, poichè solo per me avrò bisogno di una mezz'ora.

PASQUALIGO. Desidero fare osservare alla Camera che scorrendo la relazione del ministro relativa al disegno di legge, si trova la dichiarazione la più esplicita di voler fare in tutto una egual sorte ai signori dei feudi privati, e allo Stato signore dei feudi pubblici.

Sono stati addotti nella relazione parecchi argomenti per i quali il ministro d'allora ha creduto di parificare la condizione degli uni e dell'altro.

Effettivamente poi, quando noi leggiamo lo schema, e di preciso l'articolo quarto, qual è stato proposto dal Ministero, troviamo una qualche differenza fra la condizione fatta ai signori dei feudi privati, e quella fatta allo Stato. Sono differenze, secondo me assai lievi e consisterebbero principalmente in questo, che sarebbe vietato allo Stato di proseguire ogni azione per caducità e riversibilità rispetto ai feudi d'indole sovrana; mentre all'incontro rispetto ai signori di feudi privati, questo divieto non si riscontra.

Un'altra diversità vi sarebbe fra gli uni e gli altri, stando allo schema ministeriale, e questa si riferisce al compenso d'affrancazione che per avventura può essere già stato percepito dalla pubblica amministrazione, e che potrebbe anche essere stato percepito in conseguenza di giudizio d'affrancazione da qualche signore di feudo privato. Sono nello schema ministeriale, su questo punto, alcune disposizioni per lo Stato che non s'incontrano riguardo ai signori privati.

Lo Stato se, emanato già qualche giudizio di affrancazione non ha ancora percepito il relativo compenso, non ha azione a ripeterlo; e se lo ha percepito per intiero, niente altro può pretendere, quand'anche le prestazioni, giusta la legge che si propone (caso secondo me impossibile), fossero di maggiore rilievo. Altrettanto non è prescritto nello schema del ministro pei signori privati. Eppure nella relazione ministeriale sono stati addotti, lo ripeto, molti argomenti per provare che deve parificarsi la condizione dei signori privati a quella dello Stato. La Commissione accettando il criterio del ministro su questo punto, credette logico per attuarlo di fondere in uno gli articoli 4 e 6. D'altra parte osservo che non abbiamo più di cinque sentenze di affrancazione passate in giudicato, e che forse non esiste alcuno dei casi sopraccennati. Conseguenza di queste riflessioni sarebbe, secondo me, che non si dovrebbe sospendere la discussione di quest'articolo 4, perchè la parificazione dello Stato e dei signori privati è ammessa dal ministro medesimo.

Non so vedere come dall'ammettere o no l'articolo 6, quale fu formolato dalla Commissione, possano venire differenze per ciò che riguarda alle accennate disposizioni di legge.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Riguardo alla relazione del progetto ministeriale non è il caso di parlarne, ma lo stesso deputato Pasqualigo non ha disconosciuto che ci sono delle differenze tra gli articoli ministeriali e quelli della Commissione, le quali, indubitatamente, almeno nell'animo mio, nascono dall'aggiunta fatta dalla Commissione al suo articolo 6, in guisa che la Commissione ha creduto di sopprimere un articolo intero del progetto ministeriale.

Laddove la Camera venisse a votare l'aggiunta della Commissione, io non avrei difficoltà di accettare la soppressione di quell'articolo, ma dovrei oppormivi nel dubbio che la Camera invece sostenga la proposta ministeriale; così pure rispetto alla fusione che si è fatta nel medesimo articolo del diritto e degli obblighi dello Stato e de' feudatari. Perchè dunque anticipare una discussione che potrebbe tornare inutile?

In questo stato di cose io spero che la Camera non incontri alcuna difficoltà a discutere quest'articolo 4 dopo l'articolo 6, essendo convinto che, così adoperando, sarà la discussione abbreviata, e guadagneremo del tempo di cui abbiamo tanto bisogno.

RESTELLI, relatore. La Commissione dichiara di accettare la proposta dell'onorevole ministro di sospendere la discussione dell'articolo 4.

A me pare che si potrebbe invece discutere l'arti-

colo 5, rinviando alla prossima seduta la discussione dell'articolo 6, che è la parte più importante della legge.

PRESIDENTE. L'articolo 4, è sospeso. Darò lettura dell'articolo 5.

- « Le annue prestazioni in danaro od in generi, che giusta i titoli d'investitura o la consuetudine feudale fossero dovute dai possessori dei beni feudali, saranno conservate come rendita fondiaria, e potranno essere dai debitori affrancate, pagando cento lire di capitale per ogni cinque di annua prestazione.
- « Le prestazioni in natura si calcoleranno in denaro secondo le norme stabilite dall'articolo 23 della legge 24 gennaio 1864, nº 1636, articolo stato aggiunto dalla legge 28 luglio 1867, nº 3820, che estese la detta legge anche alle provincie della Venezia e di Mantova.
- « Le prestazioni che vengono soddisfatte in modo di laudemio dovranno essere riscattate, pagando la metà del laudemio medesimo.
- « I pagamenti e le affrancazioni saranno regolati dalla legge 24 gennaio 1864, nº 1636, nei casi dalla stessa contemplati. »

▶(È approvato.)

La continuazione della presente discussione avrà luogo venerdì alle 10. Oggi al tocco la seduta ordinaria.

La seduta è levata alle ore 12 15.